

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO
E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL’AZIENDA USL RIETI**

Il giorno _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge,

TRA

L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIETI, C.F. e P.I. n.
00821180577, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Laura Figorilli,
nata a Rieti il 25/10/1964, residente per la carica in Rieti, Via del Terminillo, 42
giusta deliberazione n° 1/DG del 10.03.2014

E

La MARDEL S.r.l., Codice fiscale e Partita IVA 10707761002 con sede legale
in Roma, rappresentata dal _____
in qualità di Amministratore Unico,

PREMESSO

- a.** che con atto deliberativo n. 289/DG del 15/03/2013 è stata indetta una
procedura di gara, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 55
del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo;
- b.** che con atto deliberativo n. 1190/DG del 22/12/2015 è stata aggiudicata
alla Mardel S.r.l. di Roma, la fornitura del su menzionato servizio e che
la stessa società, con la partecipazione alla gara, ha accettato tutte le

condizioni poste nei documenti di gara;

- c. che, ai sensi dell'art. 11, c. 12 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., occorre dare, in urgenza, esecuzione anticipata al contratto;
- d. che sono in corso le verifiche per il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e previsti nel disciplinare di gara e gli ulteriori controlli previsti dal citato decreto;
- e. che in relazione all'art. 88 del D. Lgs. 6 novembre 2011, n. 159, sono state richieste le relative comunicazioni alla Prefettura di competenza sul conto della Mardel S.r.l. e, pertanto, ai sensi dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter del D. Lgs. n. 159/2011, la facoltà di revoca e di recesso di cui al detto comma 4 ter si applica allorché gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati anche successivamente alla stipula del contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto generale

Il presente contratto ha per oggetto l'espletamento del servizio di sorveglianza fisica presso i presidi ospedalieri e territoriali dell' Azienda USL Rieti attraverso il servizio reso da: un Esperto Qualificato in Radioprotezione di III grado, ai sensi del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i., di un Esperto in Fisica Medica previsto dal D. Lgs. 187/2000 e s. m. i., di un Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica previsto dal D.P.R. 08/08/1994 n. 542, dagli Allegati 1 e 4 del D.M. 02/08/1991, dagli Allegati A e B del D.M. 03/08/1993 nonché, del servizio di controlli dosimetrici e relativa fornitura di dosimetri, per il personale esposto a radiazioni ionizzanti presso i presidi ospedalieri e territoriali dell' Azienda USL Rieti.

Le prestazioni svolte a favore della Azienda USL Rieti salvo diverso assetto aziendale che dovesse originare da nuove disposizioni regionali, saranno relative alle esigenze di Radiologia, Risonanza Magnetica, Radiazioni Elettromagnetiche, Radiazioni Ottiche Artificiali di cui al Titolo VIII - Agenti Fisici D. Lgs. 81/2008 s.m.i.. Nelle prestazioni sopra indicate, s'intendono compresi tutti gli adempimenti previsti dai predetti decreti e s.m.i, con particolare riferimento alle prestazioni rese dall' Esperto Qualificato in Radioprotezione di III grado di cui agli artt. 79, 80, 81 del D. Lgs 230/1995 ed indicate nell' art 4 del C.S.A., nonché la redazione delle relazioni scritte secondo quanto previsto dall'art. 61, 2° comma del citato decreto.

Le prestazioni comprendono altresì tutte le attività previste per l'Esperto in Fisica Medica di cui al D. Lgs. 187/2000 e s.m.i. indicate nell' art. 5 del C.S.A, le attività previste per l'Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica di cui al D.P.R. 08/08/1994 n. 542 , agli Allegati 1 e 4 del D.M. 02/08/1991, agli Allegati A e B del D.M. 03/08/1993 indicate nell' art. 6 e 7 del C.S.A..

Il servizio prevede altresì la fornitura di dosimetri nei quantitativi stimati dall'art.8 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del C.S.A..Si precisa inoltre che, per l'applicazione di eventuali modifiche legislative future, che comportino cambiamenti rispetto alle mansioni previste ed altre attività prestazionali nella funzione di Esperto Qualificato, Esperto in Fisica Medica ed Esperto Responsabile della Sicurezza della Risonanza Magnetica, non direttamente previste dagli articoli seguenti, devono considerarsi parte dei compiti previsti.

ARTICOLO 2 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni due con decorrenza dal 01/03/2016.

Prima della scadenza del contratto, l'Azienda USL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'Appaltatore l'eventuale ulteriore prosecuzione del servizio e della fornitura, di anno in anno, fino a un periodo massimo di anni due (2). Qualora, a seguito di decisioni Regionali sulla riorganizzazione delle AUSL/AO della Regione Lazio, non fossero più necessarie le prestazioni previste dall'appalto, sarà facoltà della ASL Rieti risolvere il contratto in essere con un preavviso di 60 giorni, senza oneri o penalità a proprio carico, come previsto dal successivo articolo 20.

Il mancato possesso dei requisiti prescritti dall' art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. comporterà l' immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto alla società Mardel SrL per il canone mensile omnicomprendivo per il servizio di sorveglianza fisica comprendivo del servizio di controlli dosimetrici e della relativa fornitura di dosimetri ammonta ad € 7.250,00 oltre I.V.A 22% per complessivi € 8.845,00;

ARTICOLO 4 – Il carico di lavoro

Il carico di lavoro inerente il servizio oggetto del presente contratto, relativo alle apparecchiature presenti presso le strutture della Azienda USL Rieti di cui all'allegato 1 del Capitolato Speciale d' Appalto al presente contratto, è suddiviso sulle sedi territoriali:

1. Polo ospedaliero unificato Rieti - Amatrice ;
2. Casa della Salute di Magliano Sabina
3. Distretto Rieti, Antrodoco, S. Elpidio (n. 1)
4. Distretto Salario – Mirtense (n. 2)
5. Casa Circondariale di Rieti

È compreso nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto l'espletamento e/o gestione del servizio dosimetrico individuale ed ambientale, che si renderà necessario per le valutazioni di pertinenza dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione relativamente a tutte le sedi territoriali.

Il fabbisogno è:

- il numero del personale radioesposto in classe A somma a circa 112 unità.
- il numero del personale radioesposto in classe B somma a circa 87 unità.

La variazione di circa il 10% del numero complessivo delle apparecchiature e del relativo personale radio esposto, arrotondata al numero intero superiore, non comporta variazione dell'importo dell'affidamento del servizio

ARTICOLO 5 - Oneri dell'appaltatore

Il fornitore del servizio potrà essere chiamato a partecipare alle riunioni convocate dal Responsabile S.P.P. aziendale in merito alle attività svolte nell'adempimento del mandato conferitogli e, se richiesto, predisporrà idonee relazioni in cui darà conto delle attività svolte e segnalerà le eventuali misure organizzative strutturali e tecniche aggiuntive che riterrà debbano essere adottate dall'Azienda U.S.L. Rieti per migliorare la sicurezza in ambito di rischio fisico da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, ottiche ed elettromagnetiche.

1. L'appaltatore deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio dando comunicazione dei vari nominativi ed indicazione degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio)

Tale comunicazione, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornata in caso di sostituzione di personale, anche per sostituzione temporanea di altro

personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

2. L'appaltatore deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

3. L'appaltatore deve consegnare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità dell'impresa di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente.

ARTICOLO 6 - Responsabile del contratto

Il Responsabile della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rieti, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), controllerà anche attraverso propri delegati, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il DEC provvederà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a:

a) seguire lo svolgimento del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) evidenziare le mancanze riscontrate nell'esecuzione del servizio, i ritardi e le altre eventuali inadempienze, provvedendo alla comunicazione alla U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi per la formale contestazione

ARTICOLO 7 - La tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del

contratto stipulato, il fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i” alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

Il fornitore deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Il fornitore deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

ARTICOLO 8 - Liquidazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, fine mese, nel rispetto della disposizione regionale di riferimento in particolare per l'accordo pagamenti e la fatturazione elettronica, intestate ed inviate ad Azienda USL Rieti – Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti.

La società fornitrice dovrà indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di riferimento del servizio.

La fattura potrà essere liquidata ad avvenuta verifica da parte del DEC del suddetto rapporto.

La liquidazione è inoltre subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc., approvate con DCA n. U00308 del 03/07/2015 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16/07/2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con la tempistica prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo.

Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

ARTICOLO 9 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s .m.i., l'Azienda USL provvederà su richiesta della società aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto.

ARTICOLO 10 - Variazioni soggettive

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda USL, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla società subentrante, e comunque nei limiti delle previsioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ARTICOLO 11 - Cessione dei crediti

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda USL Rieti.

ARTICOLO 12 - Responsabilità civile

Il fornitore sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'Azienda USL di Rieti ed a terzi nell'espletamento del servizio anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Il fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda USL, che fin d'ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa o molestia.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore è obbligato (ove necessario) ai sensi art.7 del D.Lgs. n. 81/2008 ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento. Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni del servizio egli dichiara di avere ottemperato a tali obblighi.

ARTICOLO 13 – Risoluzione del contratto per esito negativo controlli

In caso di esito negativo delle verifiche per il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ulteriori controlli previsti dal citato decreto, l'Azienda USL Rieti provvederà all'immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - Penali

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente C.S.A. e/o da regolamenti, l'Azienda USL di Rieti, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le seguenti penalità nel caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni previste nel contratto stesso e nel progetto tecnico presente quale impegno formale per l'appaltatore nell'esecuzione del servizio in argomento

A titolo indicativo e non esaustivo si rappresentano le seguenti ipotesi:

a) Mancata o ritardata prestazione

Previa contestazione formale, qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse l'esecuzione del servizio, l'Azienda USL si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore a quello pattuito, il tutto a spese e danno del fornitore medesimo. L'Azienda USL potrà applicare, inoltre, una penale di entità

variabile da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1000,00, proporzionalmente al ritardo accertato.

b) Inosservanza a disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, previa contestazione formale, l' Azienda USL Rieti potrà applicare una penale di € 500,00 per ogni singola inadempienza e/o giorno di ritardo.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al fornitore in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste non risultassero capienti.

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda USL intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda USL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 15 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità del servizio, l'Azienda USL Rieti si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gravissima o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente contratto non eliminati a seguito di diffida formale;

- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società del servizio, contestata regolarmente;
- c) violazione dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l'Azienda USL, non rimosse a seguito di diffida formale;
- d) sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- e) casi esplicitamente previsti dal presente contratto;
- f) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, così come modificato dalla Legge n. 217/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, da parte dell'appaltatore e degli altri soggetti di cui al comma 1 del citato art. 3, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi sopra rappresentate, l'Azienda USL Rieti avrà la facoltà di intimare alla aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 5 (cinque) – mediante lettera raccomandata a.r.

Detta diffida non potrà essere inviata per più di 2 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda USL Rieti si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1467 del C.C. (a titolo esemplificativo e non esaustivo nel caso intervenisse una aggiudicazione da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio per l'affidamento di servizio analogo a condizioni più vantaggiose). Al verificarsi di tale ipotesi, ai sensi dell'ultimo comma del

citato art. 1467, il fornitore potrà proporre alla Stazione Appaltante di modificare equamente le condizioni economiche del contratto.

Il fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Azienda USL Rieti si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla società che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la società inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Stazione Appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della società nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società fornitrice.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'Azienda USL, il diritto al risarcimento del danno.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte dell'Azienda USL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità che dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 16 - Clausola di recesso ex art. 1373 C.C.

L'Azienda USL Rieti avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, e nel caso in cui nel corso del servizio aggiudicato dall'Azienda USL Rieti, la Regione Lazio dovesse aggiudicare una gara centralizzata per la medesima tipologia di prestazioni, così come previsto nel Disciplinare di gara.

In tale evenienza l'Azienda USL Rieti provvederà ad emettere le fatture relative alle prestazioni effettuate nel periodo antecedente alla risoluzione del contratto applicando le condizioni contrattuali definite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese

ARTICOLO 17 - Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalle società partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda USL di Rieti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare. Il titolare del trattamento è l'Azienda USL di Rieti; il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'U.O.C Acquisizione Beni e Servizi.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del succitato D.Lgs.

I dati potranno essere comunicati dalla stazione appaltante a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

ARTICOLO 18 - Disdetta del contratto da parte dell'impresa

Qualora il fornitore dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e causa giusta, la Stazione appaltante sarà tenuta a rivalersi, a titolo di penale, sul deposito cauzionale non ancora svincolato in misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Il fornitore verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre società concorrenti, a titolo di risarcimento, mediante trattenuta sull'importo dovutole per le forniture già effettuate

ARTICOLO 19 - Spese e oneri contrattuali

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto, nonché l'onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'Azienda USL.

ARTICOLO 20 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda USL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda USL di Rieti.

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda USL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda USL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad

evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

ARTICOLO 21 – Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è consegnato in copia alla Società Fornitrice contestualmente alla sottoscrizione. L'Appaltatore si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda USL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Azienda USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 22 - Clausola anti pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 23 - Foro competente

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà esclusivamente quello di Rieti

ARTICOLO 24 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

DICUMENTAZIONE ALLEGATA - I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

- ◆ capitolato speciale d'appalto
- ◆ offerta tecnica Mardel s.r.l.
- ◆ offerta economica Mardel s.r.l.

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Mardel s.r.l.

Il Direttore Generale

Amministratore Unico

Dott.ssa Laura Figorilli

Sig. XXXXXXXXXX

Rieti,

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ferma restando la inderogabilità delle disposizioni contenute nel presente contratto artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 - 20 – 21 – 22 – 23 – 24, nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Mardel s.r.l.

Amministratore Unico

Sig. 